

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Con contestuale domanda cautelare ex artt. 669 *quater* e 700 c.p.c.

ed Istanza ex art. 151 c.p.c.

Per i signori:

MARCELLO ROSSI CORRADINI, nato a Verona (VR) il 20 aprile 1981, residente a Verona (VR), Lungadige Sanmicheli n. 7, C.F. RSSMCL81D20L781C;

ALESSANDRO AUGUSTO FUSARO, nato a Verona (VR) il 12 settembre 1988, residente a Verona (VR), Via Merano n. 12, C.F. FSRLSN88P12L781R;

GIACOMO ADUSO, nato a Abano Terme (PD) il 18 agosto 1988, residente a Abano Terme (PD), Via Monte Ricco n. 36, C.F. DSAGCM88M18A001L

LUCIA DALLA LIBERA, nata a Padova (PD) il 20 agosto 1983, residente a Padova (PD), Via Goethe n. 26/D, C.F. DLLCU83M60G224X

AURORA CHIARELLI, nata a Rovigo (RO) il 22 ottobre 1984, residente a Boara Pisani (PD), Via 2 Giugno n. 12, C.F. CHRRRA84R62H620I

LUCA CACCIATORI, nato a Verona (VR) il 12 aprile 1978, residente a Verona (VR), Via Del Quadrato n. 1, C.F. CCCLCU78D12L781S

MARCO POLLICE, nato a Rovigo (RO) il 23 giugno 1975, C.F. PLLMRC75H23H620J, residente a Rovigo (RO), Via Giovanni Pozzato 68,

ANNALISA MELONI, nata a Padova (PD) il 14 maggio 1987, residente a Selvazzano Dentro (PD), Via Monti Vincenzo n. 12, C.F.



MLNNLS87E54G224Z

GIADA ESTER GALLO, nata a Caltanissetta (CL) il 19 gennaio 1987, residente a Campogalliano (MO) Via Enrico Berlinguer n. 19, C.F. GLLGST87A59B429X,

TOMMASO DONATUCCI, nato a Ortona (H) il 20 novembre 1989, residente a Ortona (CH), Via Venezia n. 15, C.F. DNTTMS89S20G141M

KLAUS BROZ, nato a Rovereto (TN) il 19 marzo 1894, residente a Rovereto (TN), Via Paoli F. n. 33, C.F. BRZKLS84C19H612U

ANNA PAOLA DE BIASE, nata a Bari (BA) il 24 settembre 1981, residente a Bari (BA), Via Vito Nicola di Tullio n. 65/A. C.F. DBSNPL81P64A662H.

ANNA ZANELLA, nata a Feltre (BL) il 18 settembre 1986, residente a Sedico (BL), Trav. Agordina n. 39, C.F. ZNLNNA86P58D530P

tutti rappresentati e difesi come da procura depositata con atto separato, dagli avv.ti Francesca Mazzonetto (C.F. MZZFNC56S53G224C) del Foro di Padova e Chiara Polesel (C.F. PLSCHR75T61G888A) del Foro di Pordenone con domicilio eletto presso lo studio in Padova, via E. Filiberto, 14, le quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni concernenti il procedimento *de quo* al seguente numero di fax: 049 8360915 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: francesca.mazzonetto@ordineavvocatipadova.it.

Ricorrenti

contro



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (in sigla MIUR) in persona del Ministro *pro tempore*, ROMA Viale Trastevere n. 76/a rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia - Piazza San Marco n. 63

MIUR, Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via Muratori 5, Mestre (VE)

MIUR, USR Veneto, Ufficio IV Ambito territoriale per la Provincia di Belluno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via Mezzaterra 68, Belluno

MIUR, USR Veneto, Ufficio V Ambito territoriale per le Province di Padova e Rovigo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via Cave 180, Padova

MIUR, USR Veneto, Ufficio VI Ambito territoriale per la Provincia di Treviso, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via Cal di Breda 116, Treviso

MIUR, USR Veneto, Ufficio VII Ambito territoriale per la Provincia di Verona, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in viale Caduti del Lavoro 3, Verona

MIUR, USR Veneto, Ufficio VIII Ambito territoriale per la Provincia di Vicenza, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via Borgo Scroffa 2, Vicenza

tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, Piazza San Marco n. 63

Resistenti

E nei confronti di



tutti i soggetti i) inseriti nei bollettini per il passaggio di ruolo e di cattedra sui posti delle classi di concorso A064, AM55, AJ55, AN55, AK55, AC55 presso i Licei Musicali delle province di Venezia, Treviso, Vicenza, Verona, Belluno, Padova e Rovigo (**Docc. 8- 13**) per l'anno scolastico 2017/2018, nonché ii) inseriti nelle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016 per le predette classi di concorso, in posizione utile per l'immissione in ruolo nei posti residui all'esito della mobilità professionale (**Docc. 1 – 6**), signori:

Sfriso Gianluca, Acoleo Paola, Marcuglia Caterina, Calzavara Fabio, Aiello Matteo, Dal Cin Graziarita, Serrajotto Ermanno, Dalsass Marco, Quaggiotto Emanuela, Dalsass Luca, Scarpa Giovanni Battista, Pigato Emma Nicol, Grombo Renza Daniela, Bisello Alessandro, Loffredi Corrado, Gesuato Elisabetta, Pietrocarlo Stefano, Bonaldo Sergio, Graziani Antonio, Dal Santo Diego, Fabio Alessandra, Bellotto Nicoletta, Bettineschi Stefano, Guiotto Paola, Righetto Anna, Tisato Erika, De Maio Roberto, Vignato Giuseppe, Cernuto Daniele, Galvani Gabriele, Minuz Paola, Marini Maria, Martinati Maria, Brunelli Gionata, Ruscelli Laura, Corsi Tiziano, Gesiot Maria Grazia, Gesiot Patrizia, Daipra Gianluca, Colombo Donatella, Favorido Paolo, Levorato Giorgio, Liuzzi Michele, Sanvido Nildo, Tavano Giulia, Valentina Danelon, Domenichelli Marco, Baldissera Marino, Impagnatiello Raffaele, Segreto Alessandro, Wegher Eleonora, Cacco Jacopo, Boninsegna Francesca, Vjestica Jelena, Dotto Federica, Andreatta Stefano, Betto Alex, D'Agostino Andrea, Mazzonelli Jacopo, Girotto Linda, Morandini Benedetta, Andreetta Giulio, Patrian Sara Francesca, La Marca Giovanni, Villari Caterina,

Controinteressati

*

FATTO

Per una maggior comprensione si premette che i **licei musicali e**



coreutici risultano istituiti dall'art. 7 del DPR 15 marzo 2010 n. 89 “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’art. 64, comma 4, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

Questi licei hanno però sinora operato in modo sperimentale, avvalendosi, come docenti, dei professori di musica di ruolo della scuola secondaria di primo grado e secondo grado (già classe A31), e ciò sino all’anno scolastico 2016/2017.

Con la legge 13 luglio 2015, n. 107, il legislatore ha recepito definitivamente l’importanza della pratica musicale nelle scuole di ogni ordine e grado (vedi art. 1, comma 7 lett. c): *“Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti: ... c) **potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali**, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori”*. All’art. 1 comma 20 è altresì precisato che: *“Per l’insegnamento della lingua inglese, della*



musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità' di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui al comma 124”.

Il recente **D.lgs. 70/2017**, nel confermare il sostegno alla promozione del sapere artistico e musicale, ha tra l'altro previsto: che deve essere consolidato l'apprendimento della musica e delle arti, attraverso il **potenziamento della pratica artistica e musicale** (art. 10); che la **formazione dei docenti** impegnati nei temi della creatività costituisce una delle **priorità strategiche del Piano nazionale di formazione** di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 (art. 8); che i licei musicali, coreutici e artistici possono rimodulare il monte orario complessivo e introdurre insegnamenti opzionali anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità, nel secondo biennio e nell'ultimo anno, in attuazione dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 107 del 2015, al fine di offrire agli studenti la possibilità di scelta tra diversi insegnamenti (art. 14); che al fine di pervenire a un'adeguata distribuzione delle specificità strumentali nei licei musicali è progressivamente prevista, per ciascun corso quinquennale, **la presenza di almeno otto insegnamenti di strumento differenti**, e di non più di tre insegnamenti dello stesso strumento (art. 14).

Al fine di garantire le alte competenze necessarie per far fronte all'insegnamento della pratica, della tecnica e della storia della musica,



secondo le priorità e gli obiettivi descritti, con il DPR n. 19 del 14 febbraio 2016 sono state istituite quindi le **nuove classi di concorso per le discipline specifiche dei licei musicali** (A055-strumento; A053-Storia della musica; A063-Tecnologie musicali; A064-Teoria, analisi e composizione).

Come si vedrà oltre, con D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016 è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami per i posti di personale docente (di seguito per brevità “Concorso Docenti 2016”), utilizzando le nuove classi di concorso, fra cui quelle relative agli insegnamenti nei licei musicali.

Tutti gli odierni ricorrenti hanno partecipato al concorso, vincendolo o collocandosi comunque in posizione utile per essere inseriti nella graduatoria di merito per l’assegnazione del relativo posto (cd. “graduatoria breve”).

In particolare:

- Alessandro Augusto Fusaro, Marcello Rossi Corradini, Giacomo Aduso, Marco Pollice, risultano collocati al primo, secondo, terzo e quarto posto della graduatoria per la classe A064 Teoria, analisi e composizione (**Doc. 1**);
- Aurora Chiarelli, Lucia Dalla Libera, Luca Cacciatori risultano collocati al quarto, quinto e sesto posto della graduatoria per la classe AM55 Violino (**Doc. 2**);
- Tommaso Donatucci collocato al sedicesimo posto della graduatoria per la classe di concorso AJ55 pianoforte (**Doc. 3**);
- Klaus Broz e Giada Ester Gallo collocati al secondo e al terzo posto della



graduatoria per la classe di concorso AN55 Violoncello (**Doc. 4**);

- Anna Paola De Biase collocata al secondo posto della graduatoria per la classe di concorso AK55 sassofono (**Doc. 5**);

- Annalisa Meloni, Anna Zanella e Carlo Maron collocati al primo, secondo e al terzo posto della graduatoria per la classe A55 clarinetto (**Doc. 6**).

I posti messi a concorso non sono stati però assegnati ai docenti inseriti nelle graduatorie di merito.

Invero il MIUR, in data 11 aprile 2017, ha firmato il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2017/2018 (di seguito per brevità "il CCNI", **Doc. 7**) il quale, in particolare, all'art. 4 commi 9 e 10, prevede che i posti disponibili presso i licei musicali della Regione Veneto vengano assegnati, con preferenza e priorità, non ai vincitori del concorso che era stato indetto a tale fine, ma a favore dei docenti c.d. "utilizzati", e cioè dei docenti che già occupavano quei posti, come abbiamo ricordato in via sperimentale, senza avere vinto alcun concorso, ma in forza dell'anzianità maturata.

Lo strumento utilizzato a tal fine dal CCNI è quello della mobilità professionale. Va al riguardo soggiunto che l'art. 8 comma 12 del detto CCNI riserva il cinquanta per cento dei posti interi vacanti disponibili relativi alle nuove classi di concorso alla predetta mobilità professionale e il restante cinquanta per cento ai vincitori delle procedure concorsuali, precisando che in caso di posto unico o resto dispari, il posto residuo viene assegnato alla mobilità.

E' così accaduto che, in applicazione dell'accordo sindacale, **i posti**



disponibili presso i licei musicali delle sei Province del Veneto sono stati assegnati con preferenza ai docenti “utilizzati”, e cioè al personale docente che ha chiesto la mobilità professionale di cui al CCNI, con esclusione degli odierni ricorrenti, sebbene inseriti nelle graduatorie di merito dopo aver superato il concorso indetto proprio per la copertura di quei posti.

A prova di quanto rappresentato si producono le relative graduatorie approvate dall'Ufficio Scolastico Regionale e dagli Ambiti territoriali provinciali e le Disposizioni per il passaggio di ruolo/cattedra dei docenti del Liceo musicale (**Docc. 8 - 13**).

*

DIRITTO

1. Il Concorso Docenti 2016 ed il conseguente diritto all'assunzione

L'art. 399 del D.Lgs. 297/1994 (di seguito per brevità “il Testo Unico”) disciplina il reclutamento del personale docente ed educativo e stabilisce che l'accesso ai ruoli ha luogo, per il 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50%, attingendo dalle graduatorie permanenti (ad esaurimento).

Pare essenziale rilevare che, **nel caso di specie, non vi erano graduatorie permanenti ad esaurimento da cui attingere, ai sensi del citato art. 399, poiché le classi di concorso di cui si tratta, come visto, sono state istituite solo nel 2016.**

Il successivo art. 400, come riformato dalla l.n. 107/2015, prevede che *“1. I concorsi per titoli ed esami sono nazionali ed indetti su base regionale, con cadenza triennale, **per tutti i posti vacanti e disponibili**, nei*



limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. (...) ***l'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della Regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva vacanza e disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 442¹ per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi decentrati², nonché del numero di passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale***”;

“15. ***La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento***”;

“19. ***Conseguono la nomina i candidati vincitori che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti messi a concorso***”.

¹ L'art. 442 del Testo Unico continua ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media, ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento.

² L'art. 436 del Testo Unico prevede che “*le nomine sono conferite nei limiti di cui all'art. 442 e 470 comma 1*”; ai sensi dell'art. 470, che disciplina la mobilità professionale, “*specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati dalle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico*”.



Semplificando, la riforma della cd. Buona Scuola, attuata con l.n. 107/2015, persegue gli obiettivi della copertura dei posti vacanti e disponibili, nonché della creazione del nuovo organico dell'autonomia: a tal scopo, ha disposto il piano straordinario di assunzioni 2015/2016 (sino ad esaurimento delle graduatorie esistenti) e previsto la reintroduzione del **concorso pubblico su base periodica**, previa programmazione del fabbisogno di personale, così da riportare ad efficienza le assunzioni nel comparto scuola e prevenire il precariato.

In linea con questi obiettivi, l'art. 1, comma 109, prevede che *“fermo restando quanto previsto nei commi da 95 a 105, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449³, e successive modificazioni, l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene con le seguenti modalità:*

a) mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto

³ Art. 39, l.n. 449/1997: *“3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. (...)*

3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. (...)”



legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. **I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti**, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, **nei ruoli di cui al comma 66**⁴, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso (...)".

*

Nel quadro normativo sin qui sinteticamente delineato, con DDG n. 106 del 23 febbraio 2016 (di seguito per brevità, "il Bando") il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca bandiva il "Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado", il Concorso Docenti 2016.

L'art. 2 del Bando indicava il numero di posti messi a concorso:

⁴ Il comma 66 dell'art. 1, l.n. 197/2015 prevede che: "A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, considerando: a) la popolazione scolastica; b) la prossimità delle istituzioni scolastiche; c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto".



“Sono indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di n. 16.147 posti comuni nelle scuole secondarie di primo grado e di n. 17.232 posti comuni di insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado che si prevede risulteranno vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 per ciascuna classe di concorso secondo quanto riportato agli Allegati n. 1 e n. 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto”.

L'art. 9 del Bando stabiliva le modalità di formazione della graduatoria di merito - in conformità a quanto disposto dall'art. 400 del Testo Unico, cd. graduatoria “corta” -, e l'art. 10 disciplinava le “**assunzioni in servizio**”:

“1. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria di cui all'articolo 9 e in regola con la prescritta documentazione è assunto, secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi e nei limiti delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66 e ai sensi del comma 109, lettera a) della Legge.

2. I docenti assunti ricevono le proposte di incarico, di durata triennale, di cui all'articolo 1, commi 79, 80, 81 e 82 della Legge e sono sottoposti al periodo di formazione e di prova disciplinato dal decreto del Ministro 27 ottobre 2015, n. 850.

3. La costituzione del rapporto di lavoro è, comunque, subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449”.

*

A mente delle disposizioni sopra citate, l'aspirante docente che



decideva di partecipare al Concorso Docenti 2016, regolato dal Bando, assumeva tale decisione in base ai seguenti presupposti (di fatto e di diritto):

- che la Pubblica Amministrazione avesse operato una ricognizione del fabbisogno di personale nel comparto Scuola, nell'ambito di una programmazione pluriennale (anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19);

- che, in ragione di tale programmazione, la Pubblica Amministrazione avesse individuato il numero di posti effettivamente vacanti e disponibili;

- che, nell'individuazione dei predetti posti vacanti e disponibili, la Pubblica Amministrazione avesse già tenuto conto di quanto disposto dalla normativa vigente in ordine alla mobilità professionale;

- che, con particolare riferimento alla peculiare situazione dei licei musicali, la Pubblica Amministrazione avesse incluso nella propria programmazione anche gli effetti risultanti dalla costituzione delle nuove classi di concorso, dalla conseguente necessaria istituzione di un nuovo organico di diritto, dall'eventuale assorbimento dell'organico di fatto nell'organico di diritto, con definitiva chiusura della fase di sperimentazione;

- che, con particolare riferimento alle nuove classi di concorso, non vi era una graduatoria permanente da cui attingere per il reclutamento del personale, con impossibilità *de facto* di applicare il "doppio canale" previsto dall'art. 399 del Testo Unico, sicché, negli anni scolastici immediatamente successivi all'istituzione delle predette nuove classi di concorso, il concorso per titoli ed esami rappresentava l'unico strumento



per l'assegnazione dei posti vacanti.

*

Negli anni recenti, la Giurisprudenza ha mutato il proprio orientamento ed è giunta ad affermare che il vincitore di un pubblico concorso non sia portatore di un mero interesse legittimo, bensì vanta un **diritto soggettivo all'assunzione**.

Invero, laddove un'Amministrazione Pubblica, all'esito di una procedura concorsuale per l'assunzione di nuovi dipendenti, deliberi di approvare la graduatoria finale e di proclamare i vincitori della procedura stessa, e la legittimità di quest'ultima non venga contestata, **non può esservi dubbio che coloro i quali sono stati proclamati vincitori siano titolari di un diritto soggettivo all'assunzione**: *“in materia di lavoro pubblico contrattualizzato, al bando di concorso per l'assunzione di nuovo personale va riconosciuta la duplice natura giuridica di provvedimento amministrativo, quale atto del procedimento di evidenza pubblica, del quale regola il successivo svolgimento, e di atto negoziale, in quanto proposta al pubblico, sia pure condizionata all'espletamento della procedura concorsuale e all'approvazione della graduatoria; analoga duplicità presenta l'atto di approvazione della graduatoria che costituisce, ad un tempo, il provvedimento terminale del procedimento concorsuale e l'atto negoziale, di individuazione del futuro contraente da cui discende il diritto all'assunzione del partecipante collocato in posizione utile in graduatoria e il correlato obbligo dell'amministrazione, assoggettato al regime di cui all'art. 1218 cod. civ.”* (così, *ex multis*, Cass. sez. Lav. n. 1399 del 20.01.2009).



In particolare, mentre per i rapporti sottratti all'area del contratto e tuttora assegnati al regime di diritto pubblico il vincitore di concorso non può essere considerato titolare di un diritto soggettivo all'emanazione del provvedimento unilaterale di nomina, al contrario, per i lavoratori con i quali il rapporto di impiego si costituisce mediante contratto, e non in virtù di atto unilaterale di nomina, deve riconoscersi il grado di protezione del diritto soggettivo all'interesse a stipulare il contratto, correlato all'obbligo dell'amministrazione pubblica di prestare il proprio consenso (così Cass. Sez. Un. n. 14529 del 29.09.2003)⁵.

Una volta esaurita la procedura concorsuale, si è ormai sul terreno degli atti di gestione e della capacità di diritto privato dell'Amministrazione Pubblica, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. 165/2001, sicché **il soggetto individuato all'esito del procedimento amministrativo di selezione, ad evidenza pubblica, versa nella condizione propria dell'aggiudicatario di qualsiasi altro contratto, svolgendosi ormai il suo rapporto con la controparte in modo paritario** e ponendosi la decisione di quest'ultima di coprire un certo numero di posti e di assumere i vincitori del concorso come fonte, per l'interessato, del suo diritto alla stipulazione (così Cass. Sez. Un. n. 14529 del 29.09.2003⁶).

Vieppiù. Il bando di concorso per l'assunzione di lavoratori si

⁵ Per mero scrupolo di precisione, si ricorda che la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione è stata oggetto di un complesso processo di riforma, iniziato con il D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (attuativo dell'art. 2, comma 1, della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421), con il quale veniva sancita la **privatizzazione del pubblico impiego** e la parificazione della disciplina giuridica dell'impiego pubblico con quella dell'impiego privato (art. 2 comma 2 del decreto).

⁶ Conformi: Cass. sez. Un. n. 2514 del 21.02.2002; Cass. Sez. Un. n. 6041 del 24.04.2002; Cass. sez. Un. n. 9332 del 26.06.2002.



configura quale **offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c.** e dunque come proposta di contratto definitivo; conseguentemente, l'esito del concorso, secondo le modalità previste e predisposte dal proponente (approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito), costituisce - ai sensi del secondo comma dell'art. 1326 c.c. - accettazione della proposta e conseguente momento di conclusione del contratto: da tale momento perfezionativo risulta pertanto applicabile, nei confronti della parte inadempiente la disciplina propria della responsabilità contrattuale (così, *ex pluribus*, Trib. Foggia del 24.02.2014⁷).

Appare significativo rilevare come, nel caso di specie, la pianificazione del fabbisogno del personale e la selezione operata con il concorso per titoli ed esami avevano condotto ad un risultato di efficienza: invero, **i posti nell'organico di diritto delle classi di concorso di cui si discute, risultati vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2017/18, sono in numero superiore rispetto al numero dei posti messi a concorso, il che avrebbe consentito il reclutamento di tutti gli odierni ricorrenti inseriti nelle graduatorie di merito**:

Violino: 10 posti in organico di diritto, a fronte di 5 posti messi a bando;

⁷ Conforme, tra le altre, Trib. di Bari 14.10.2015: *"Il bando di concorso per l'assunzione di lavoratori non è riconducibile alla previsione dell'art. 1989 c.c., ma costituisce, in quanto preordinato alla stipulazione di contratti di lavoro che esigono il consenso delle controparti ed ove contenga gli elementi del contratto alla cui conclusione è diretto, un'offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 c.c., la quale è revocabile solo finché non sia intervenuta l'accettazione da parte degli interessati. Tale offerta può essere di un contratto di lavoro definitivo, il quale si perfeziona con l'accettazione del lavoratore che risulti utilmente inserito nella graduatoria degli idonei, oppure preliminare, il quale si perfeziona con la semplice accettazione del candidato che chiede di partecipare al concorso ed ha per oggetto l'obbligo della stipulazione del contratto definitivo con chi risulti vincitore.*



Violoncello: 5 posti in organico di diritto, a fronte di 3 posti messi a bando;

Pianoforte: 33 posti in organico di diritto, a fronte di 15 posti messi a bando;

Sassofono: 6 posti in organico di diritto, a fronte di 2 posti messi a bando;

Clarinetto: 5 posti in organico di diritto, a fronte di 3 posti messi a bando⁸.

A tutto voler concedere, dunque, se anche si volesse contestare che il diritto soggettivo all'assunzione si è perfezionato al momento dell'inserimento nelle graduatorie di merito (il che invece quivi si sostiene), non si potrà negare che il diritto soggettivo degli odierni ricorrenti ad essere immessi nel ruolo si è certamente perfezionato, al più tardi, nel momento in cui si è nei fatti manifestata la vacanza in organico di diritto, che ne avrebbe consentito il reclutamento.

*

Nel caso concreto, il diritto soggettivo dei ricorrenti ad essere assunti risulta, allo stato, frustrato dalla condotta adottata dalla Pubblica Amministrazione in seguito alla pubblicazione della graduatoria di merito del Concorso Docenti 2016, ed in particolare dalle disposizioni del CCNI, che di seguito analizziamo.

*

2. Il CCNI e la mobilità professionale

⁸ In un solo caso, per quel che ci occorre, il numero di posti messi concorso superava l'organico vacante per l'anno scolastico 2017/2018, ovvero TAC, laddove a fronte di 18 posti messi a bando, sono risultati 5 posti in organico di diritto per l'anno 2017/2018. Vi è d'altra parte da rilevare che in questa specifica classe di concorso, solo 8 docenti hanno superato le prove di concorso e sono stati inseriti nella graduatoria di merito, in numero decisamente inferiore rispetto ai posti messi a bando (anche a significare l'alto livello di competenze richieste per superare il concorso); i ricorrenti, inoltre, sono tutti in posti utili della graduatoria di merito per essere inseriti nei posti vacanti.



Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, siglato lo scorso 11.04.2017 (di seguito per brevità “il CCNI”), ha disciplinato la mobilità del personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2017/18.

In particolare, l’art. 4, comma 9 del CCNI stabilisce che *“Sui posti degli insegnamenti specifici dei licei musicali disponibili per la mobilità professionale, sia di cattedra che di ruolo, la mobilità professionale avviene secondo le seguenti modalità: a. il personale che ha insegnato per almeno 10 anni continuativi nella specifica disciplina nei soli istituti dove erano già attivate le sperimentazioni di ordinamento di liceo musicale ha la precedenza su tutti gli aspiranti ai fini del passaggio nella sola sede di attuale servizio (...) b. successivamente ha diritto alla precedenza, ai fini del passaggio nella sola sede di attuale servizio, il personale che ha insegnato, nella specifica disciplina e nella medesima sede dei licei musicali istituiti a partire dall’a.s. 2010/11, graduato in base al numero degli anni di effettivo servizio”*.

All’art. 8, comma 12 del CCNI vengono quindi determinate le sedi disponibili per le descritte operazioni di mobilità. **“per la mobilità professionale verso i posti delle nuove classi di concorso dei licei musicali, di cui al comma 9 dell’art. 4, sono riservati il cinquanta per cento di tutti i posti interi vacanti e disponibili. In caso di posto unico o resto dispari il posto residuo viene assegnato alla mobilità professionale”**.

Il CCNI, in estrema sintesi, assegna i posti “vacanti e disponibili” nei licei musicali alla mobilità professionale, dando quindi precedenza e preferenza ai docenti che richiedessero la predetta mobilità in funzione di



un mero **requisito di anzianità di servizio**, frustrando i diritti e le aspettative di coloro i quali, come i ricorrenti, hanno partecipato al Concorso Docenti 2016 per le nuove classi di concorso.

L'effetto del CCNI, nell'immediato, è invero di riservare i posti, destinati alle assunzioni dei vincitori del Concorso Docenti 2016, ai cd. docenti "utilizzati", ovvero a quei docenti - già di ruolo nella scuola secondaria di primo grado e di secondo grado (già classe A31) -, che hanno prestato servizio presso i licei musicali negli anni della sperimentazione, senza, peraltro, aver superato alcun tipo di selezione specifica relativa ai programmi e all'organizzazione del nuovo percorso scolastico⁹. Al contrario, i vincitori del concorso sono stati selezionati sulla base di specifici programmi, superando la valutazione dei titoli artistici, le prove scritte, le prove di esecuzione e le prove orali, in un procedimento di selezione che ha accertato la loro competenza per l'immissione nei ruoli di cui si discute.

Il CCNI, travalicando i confini della delega disposta dal Contratto Collettivo Nazionale (come si vedrà oltre), pone invero le condizioni affinché vada vanificata la programmazione del fabbisogno di personale nel triennio 2016-2019, in funzione della quale era stato indetto il Concorso

⁹ Sul punto, si veda la nota di chiarimento del MIUR del 6.06.2017, la quale, in ordine ai titoli per avere accesso alla mobilità professionale nei licei musicali, ha precisato: "*Si coglie l'occasione, anche su sollecitazione formale delle OO.SS., per richiamare l'attenzione sulle norme generali della mobilità professionale previste dal CCNI dell'11 aprile e valide quindi anche per la mobilità professionale dei licei musicali: il comma 3 dell'art 4, alla nota 2 precisa infatti che: "Le abilitazioni per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste dal DPR 19/16 e successive integrazioni e modifiche hanno comunque valore ai fini dei passaggi"; pertanto i docenti di ruolo abilitati nelle ex classi di concorso A31, A32 e A77, purché in possesso dei requisiti di servizio previsti dai commi 9 e 10 del medesimo articolo, hanno diritto alla mobilità professionale e non sono necessari altri titoli di accesso".*



Docenti 2016, ed aggirata la normativa sulle immissioni in ruolo poiché dall'applicazione delle disposizioni del CCNI, deriva, nei fatti, un sostanziale blocco delle assunzioni o comunque uno sbarramento al reclutamento nei nuovi licei musicali: non sfugga invero che, nella Regione Veneto, nelle classi di concorso in cui sono risultati vincitori i ricorrenti (violino, violoncello, pianoforte, sassofono, clarinetto, TAC) i posti messi a bando erano 46, per l'anno scolastico 2017/18 risultavano vacanti e disponibili in totale 64 posti, ma essi sono stati assegnati per la maggior parte agli "utilizzati" (44 posti), con il risultato paradossale di appena 20 immissioni in ruolo per i vincitori di concorso, ancor più irragionevole se si considera che per talune classi non vi è stato alcun reclutamento dalle graduatorie di merito (**Doc. 14**).

*

L'art. 40 del Testo Unico prevede che: *"1. La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. (...). 3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. (...) Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e*



pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.”

Volendo analizzare i limiti “di delega” posti al CCNI in punto mobilità professionale, si deve risalire al CCNL comparto scuola del 29.11.2007.

All’art. 4 del predetto CCNL, era stato previsto che: “1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.

2. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale è disciplinato: A) MOBILITA’: • con cadenza, di norma biennale, collegata alla durata di definizione dell’organico, la mobilità compartimentale, a domanda e d’ufficio. In tale ambito si dovrà garantire la stabilità pluriennale dell’organico al fine di assicurare la continuità didattica del personale docente con particolare riferimento ai docenti di sostegno e a quelli impegnati nelle aree a rischio, nelle scuole di montagna e nelle classi funzionanti negli ospedali. (...)”

Si può già intuire come il CCNI, consentendo esclusivamente per l’anno 2017/2018 la mobilità professionale dei docenti “utilizzati”, **solo in apparenza persegue l’obiettivo della continuità didattica.**

Invero, dopo anni di sperimentazioni, i licei musicali avrebbero finalmente la possibilità di avvalersi di personale formato per le specifiche



esigenze didattiche ed educative perseguite e che ha superato specifiche prove scritte, orali, pratiche. Si è preferito, al contrario, protrarre per l'anno scolastico 2017/2018 una situazione di "precarietà", non tanto e non solo dei docenti, quanto della didattica e dell'offerta formativa, in cui l'unico *status quo* preservato (almeno temporaneamente) è quello dei docenti cd. "utilizzati".

Vieppiù: il meccanismo dell'"utilizzo" genera da anni discontinuità didattica sui posti in cui docenti sono ancora di ruolo, ma di fatto non esercitano l'insegnamento perché in "utilizzo" al liceo musicale. Per la copertura di tali posti, l'Amministrazione avrà dovuto disporre un'assegnazione temporanea o un'ulteriore "utilizzazione", in un effetto domino il cui risultato è quello di generare precarietà.

Infine, va altresì riconosciuto che la condotta inefficiente dell'Amministrazione è pregiudizievole anche per i docenti "utilizzati", i quali scontano gli effetti della mancata predisposizione delle opportune misure transitorie e progressive per il passaggio dei licei musicali dalla fase di sperimentazione alla fase "a regime", in un susseguirsi di misure estemporanee - di cui allo stato, va però detto, pagano le conseguenze solo i ricorrenti -.

Proseguendo nell'analisi della contrattazione collettiva, si rileva come il CCNL del 27.11.2007 fissasse altresì i principi a cui avrebbe dovuto attenersi il CCNI nel trattare la mobilità professionale: *"1. I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al*



presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale. La mobilità professionale del personale della scuola ha come fine non solo superare o prevenire il soprannumero, ma anche valorizzare le esperienze acquisite dal personale, sostenere lo scambio di esperienze nel sistema scolastico e del lavoro pubblico. (...)

*4. A sostegno dei processi di innovazione, che esigono un equilibrio dinamico tra le esigenze del sistema scolastico e le aspettative del personale, la mobilità professionale è finalizzata a: a. promuovere il reimpiego e la valorizzazione delle professionalità esistenti; b. promuovere la stessa mobilità professionale **ai fini del riassorbimento delle eccedenze di personale.** (...)*

*5. La mobilità professionale a domanda nell'ambito del comparto si attua sulla base della previsione del fabbisogno di risorse professionali, mediante la programmazione delle iniziative di formazione, riqualificazione e riconversione in ambito provinciale o regionale, rivolta, con priorità, al personale appartenente a classi di concorso, aree disciplinari, ruoli, aree e profili professionali **in situazione di esubero.** (...)*

La mobilità professionale viene quindi definita dal CCNL del 27.11.2007 come uno strumento principalmente volto a consentire una efficiente allocazione del personale, così da far fronte a situazioni di soprannumero, eccedenza di personale ed esuberi: in tal senso, le previsioni del CCNI non paiono restare nel solco tracciato dal CCNL, né perseguono gli obiettivi ivi definiti.



D'altra parte, la Giurisprudenza Amministrativa ha più volte rimarcato **il principio dell'accesso alla Pubblica Amministrazione per concorso, principio che può essere derogato solo per straordinarie esigenze di interesse pubblico**. In tal senso, **il ricorso alla mobilità del personale per la copertura dei posti vacanti e disponibili - sempreché la predetta mobilità interessi dipendenti che hanno già superato un concorso pubblico per quella specifica qualifica -, dovrebbe precedere l'espletamento delle procedure concorsuali, in attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento** (art. 97, comma 2 Cost.)¹⁰.

Si veda, al riguardo, quanto statuito dalla sentenza del Consiglio di Stato, n. 2318 del 1.06.2016: *“è innegabile che, negli ultimi anni, la legislazione del pubblico impiego abbia istituito uno stringente rapporto tra mobilità ed assunzioni, generalizzando il principio – inizialmente previsto nell’art. 39, comma 3, l. n. 449 del 1997 e, più di recente, esteso alla ricollocazione del personale in esubero dall’art. 34-bis d.lgs. n. 165 del 2001 (introdotto dalla l. 16 gennaio 2003 n. 3) – di subordinazione delle assunzioni all’indisponibilità di personale da trasferire secondo le procedure di mobilità, anche volontaria; in particolare, l’art. 30, comma 2 -bis, d. lgs. n. 165, cit., introduce ora **un duplice obbligo a carico delle***

¹⁰ In aggiunta alle norme già richiamate e vigenti nel comparto scuola (tra tutte gli artt. 399 e 400 del Testo Unico), si richiama altresì l’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, il quale, disciplinando la mobilità del personale alle dipendenze della PA, prevede al comma 2-bis: *“Le amministrazioni, **prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali**, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio (...)”*.



pubbliche amministrazioni: necessità del preventivo esperimento della procedura di mobilità rispetto ad ogni altra procedura concorsuale ai fini della copertura di posti vacanti in pianta organica; immissione in ruolo, in via prioritaria, di dipendenti provenienti da altre amministrazioni, con inquadramento nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; può affermarsi quindi che, nelle intenzioni del legislatore, la mobilità sia divenuta uno strumento privilegiato per soddisfare il fabbisogno ordinario del personale nel settore pubblico. Può quindi ricorrersi al concetto di preferenzialità della mobilità, ma non anche a quello di "inderogabilità", laddove si consideri che la Corte costituzionale ha reiteratamente ribadito la permanente validità del principio costituzionale dell'accesso alla pubblica amministrazione per concorso pubblico (Corte cost. nn. 108 e 7 del 2011, nn. 30, 212 e 217 del 2012)¹¹.

La mobilità è dunque strumento "preferenziale" ma "non inderogabile", a cui la Pubblica Amministrazione deve ricorrere prima di bandire il concorso per nuove assunzioni.

Nel caso di cui si tratta, lo strumento della mobilità è stato, invece,

¹¹ La sentenza così continua: "del resto, anche la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (ex multis: Consiglio di Stato, sez. V, 05/12/2014, n. 6004) si è espressa in passato per la preferenza dello scorrimento della graduatoria concorsuale rispetto alla mobilità, con affermazione che appare tanto più significativa laddove si consideri che, in passato, neanche alla regola del doveroso scorrimento della graduatoria era stata attribuita portata assoluta (Adunanza Plenaria n. 14 del 2011, laddove si afferma la prevalenza assoluta del concorso nel riconoscere l'esistenza del dovere primario dell'Amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva in presenza di speciali disposizioni legislative che impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico, rendendo solo facoltativa e connessa a particolari ragioni di opportunità l'assunzione degli idonei collocati nelle preesistenti graduatorie)".



utilizzato dal CCNI in modo improprio (per condizioni di accesso e tempi di realizzazione), al fine di rimediare all'assenza di misure transitorie volte a regolare la chiusura della fase di sperimentazione, in cui versavano i licei musicali, e a disciplinare gli effetti dell'introduzione di nuove classi di concorso e dell'eventuale assorbimento dell'organico di fatto nell'organico di diritto, a danno degli utenti della scuola (che per un altro anno ancora vivranno la condizione di precarietà dei licei musicali) e dei vincitori del concorso (frustrati nel loro diritto soggettivo all'assunzione).

*

In aggiunta alle considerazioni che precedono, va altresì rilevato che, con specifico riferimento ai licei musicali, il CCNI si pone in contrasto con la legge anche in ragione della **immotivata disparità di trattamento** attuata nel determinare le percentuali di posti riservati alla mobilità.

Invero, l'art. 8 del CCNI prevede che: “6. *Per le immissioni in ruolo autorizzate per l'anno scolastico 2017/18 viene accantonato il sessanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali*”; “7. *i trasferimenti per scuole o ambiti di provincia diversa da quella di titolarità si possono effettuare nel limite del trenta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimento provinciali*”; “8. *la mobilità professionale del personale docente si realizza nel limite del dieci per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali*”. Le disposizioni citate sono perfettamente coerenti con l'”Accordo Politico Contratto Mobilità Personale Docente anno scolastico 2017/2018”, siglato da Governo e parti sociali in data 30.12.2016, laddove, esaurita la mobilità interprovinciale, il 60% dei posti vacanti e disponibili



veniva di fatto messo a disposizione per le nuove immissioni a ruolo (**Doc. 15**).

Diversamente, nel caso dei licei musicali, come sopra già ricordato, il CCNI dispone che sono riservati alla mobilità professionale il cinquanta per cento di tutti i posti interi vacanti e disponibili con preferenza in caso di posto unico o resto dispari (comma 12 dell'art. 8 del CCNI): ci si discosta così dai termini dell'Accordo Politico del 30.12.2016 e si dispone un trattamento differenziato per i licei musicali che non viene motivato in alcun modo.

Il risultato delle percentuali così riservate alle mobilità professionale, come si è già sottolineato, è la realizzazione di un blocco o sbarramento delle assunzioni di fatto.

Sul punto, pare pertinente ricordare che la Giurisprudenza ha negato che la Pubblica Amministrazione, una volta approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico, possa provvedere nuovamente ad una comparazione degli interessi, al fine di valutare l'immanenza dell'interesse dell'amministrazione alla copertura del posto o la prevalenza dell'interesse alla non copertura, sull'interesse privatistico coinvolto spettante al privato vincitore di concorso, atteso che tutte tali questioni dovevano costituire oggetto di ponderazione da parte dell'amministrazione in sede di formazione del bando e di espletamento delle procedure fino all'approvazione della graduatoria, posto che in tali fasi l'amministrazione ha già valutato le esigenze pubbliche inerenti alla copertura dei posti vacanti, addivenendo alla scelta concorsuale ed all'attivazione ed al perfezionamento della procedura concorsuale.



L'amministrazione, in linea generale, potrebbe quindi far valere esclusivamente situazioni di fatto o di diritto sopravvenute alla approvazione della graduatoria, e dunque successive al sorgere del diritto all'assunzione, che impediscano l'assunzione medesima. Tuttavia, essendo la detta condizione di tipo ostativo all'esercizio di un diritto all'assunzione, ormai già maturato, la ricorrenza in concreto della condizione ostativa deve essere rigorosamente provata dalla parte resistente interessata a contestare l'azionabilità del diritto all'assunzione, che è invece perfetto per effetto dell'approvazione della graduatoria (Così Trib. Foggia 24.02.2014, conformi Cass. sez. Lav. n. 8476 del 31.03.2017 e App. Palermo n. 1044 del 22.12.2016, in adesione all'orientamento delineato da Cass. civ., sez. lav., 01 ottobre 2014, n. 20735; Cass. civ., sez. un., 23 settembre 2013, n. 21671; Cass. civ., 20 gennaio 2009, n. 1399; Cass. civ., sez. un., 16 aprile 2007 n. 8951)¹².

*

3. La nullità delle disposizioni del CCNI e la disapplicazione degli atti amministrativi conseguenti

Alla luce di tutto quanto esposto al precedente punto 2., risulta che le disposizioni di cui all'art. 4 comma 9, 10 e all'art. 8, comma 12 del CCNI

¹² In ordine alle disposizioni di legge che in passato hanno disposto espressamente il blocco delle assunzioni (ad esempio la l.n. 289/2002), la Giurisprudenza ha altresì precisato che *"L'aspettativa all'assunzione del vincitore di un concorso può essere paralizzata da fatti sopravvenuti, di natura normativa, organizzativa, o anche solo finanziaria, che inducano la Pubblica Amministrazione ad annullare espressamente la procedura stessa, salvo il controllo giurisdizionale sulla congruità e correttezza delle scelte in concreto operate, poste a fondamento della mancata assunzione, che devono pertanto essere oggetto di una puntuale motivazione (art. 97 Cost.)"*.



violano i vincoli e i limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale (CCNL del 29.11.2007) e sono in contrasto con le norme di legge (art. 3 Cost., art. 97 Cost., Art. 35 D.Lgs. 165/2001, Artt. 399 e 400 del Testo Unico): pertanto, ai sensi dell'art. 40, comma 3 del D.Lgs. 165/2001 le predette clausole **sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile**¹³.

Al riguardo si precisa che la disposizione citata introduce una specie di "nullità testuale", cioè di nullità espressamente comminata dalla legge in casi specifici, di cui all'art. 1418, comma 3°, c.c.. Invero è possibile che una norma di un contratto integrativo di lavoro (ma anche di un contratto collettivo nazionale, nel pubblico impiego così come nel privato) sia contraria a norme imperative di legge – anche diverse da quelle di cui all'art. 40, comma 3, D. Lgs. n. 165 del 2001 – e dare luogo a nullità virtuale ex art. 1418, comma 1° c.c..

È il caso ad esempio, non poco frequente in materia di impiego pubblico, delle procedure selettive per le progressioni professionali – regolate negli stessi contratti collettivi – in cui si favorisce sproporzionalmente l'anzianità di servizio, a discapito della professionalità

¹³ Così, tra le altre, la sentenza del Tribunale di Pordenone dell'8.08.2016, laddove in applicazione del principio secondo cui *"in tema di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 40, comma 3 quinquies del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, le Pubbliche Amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli artt. 1339 e 1419, comma 2 c.c."*, il Giudice ha disapplicato le disposizioni di un contratto di secondo livello per contrarietà al CCNL ed alla L.R. n. 14/2002.



e degli altri titoli formativi. In tali ipotesi la giurisprudenza richiama con forza anzitutto il principio, costituzionalmente garantito, dell'efficienza e del buon andamento degli uffici pubblici (art. 97 Cost.) affermando che, attraverso l'abnorme valorizzazione dell'anzianità di servizio rispetto agli altri titoli si da luogo ad una gestione non efficiente del personale¹⁴. Frequente, ancora, il richiamo al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. sull'assunto che, per gli stessi motivi, il personale più qualificato viene in tal modo discriminato¹⁵.

E' altresì evidente che l'invalidità del CCNI colpirà altresì gli atti amministrativi e regolamentari, applicativi delle clausole nulle, nonché gli atti di approvazione delle procedure di selezione.

Preme al riguardo precisare che, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 165/2001, comma 1, *“il Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, è competente a decidere tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (...) ancorché vengono in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi sono rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi”*.

Pertanto, accertata la nullità le disposizioni di cui all'art. 4 commi 9 e 10 e all'art. 8, comma 12 del CCNI, che hanno leso il diritto soggettivo dei ricorrenti all'assunzione, il Giudice dovrà disapplicare, quanto meno:

- l'Ordinanza Ministeriale n. 221 del 12.04.2017, la quale definisce le

¹⁴ Trib. Salerno, ord. 17 luglio 2001, in *Lav. pubbl. amm.*, 2001, cit., p. 854 che ha dichiarato nulla ex art. 1418, comma 1°, c.c. la procedura selettiva per passaggi interni prevista dall'art. 15 del Contratto Collettivo Integrativo del personale del Ministero della Giustizia.

¹⁵ “Nullità e dei contratti collettivi di lavoro”, Cesare Miriello in *Contratto e Impr.*, 2005, 1, 89.



modalità operative per l'attuazione della mobilità professionale di cui al CCNI (**Doc. 16**);

- le graduatorie provinciali definitive dei docenti aspiranti alla titolarità sui posti delle nuove classi di concorso istituite presso i Licei Musicali delle province di Venezia, Treviso, Vicenza, Belluno, Verona e Padova e dunque le determinazioni tutte di cui ai Docc. 8- 13;

- tutti gli atti e/o determinazioni amministrativi, adottati in forza delle disposizioni di cui all'art. 4 commi 9 e 10 e all'art. 8, comma 12 del CCNI.

A seguito dell'accertamento della nullità delle disposizioni di cui all'art. 4 commi 9 e 10 e all'art. 8, comma 12 del CCNI e dalla conseguente disapplicazione degli atti amministrativi di cui sopra, dovranno essere applicati ai ricorrenti gli artt. 399 e 400 del Testo Unico, nonché l'art. 10 del bando del Concorso Docenti 2016 e pertanto dovrà essere affermato il diritto soggettivo dei ricorrenti ad essere assunti, secondo l'ordine di graduatoria, nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66 e ai sensi del comma 109, lettera a) della l.n. 107/2015 e di ricevere le proposte di incarico, di durata triennale, di cui all'articolo 1, commi 79, 80, 81 e 82 della l.n. 197/2015.

Si rileva sin d'ora che, una volta accertato il diritto soggettivo dei ricorrenti nei termini sopra detti, l'eventuale inadempimento della Pubblica Amministrazione (la quale non provvedesse all'assunzione dei ricorrenti nell'anno scolastico 2017/2018 per qualsivoglia motivo) farà nascere il diritto dei ricorrenti ad ottenere il risarcimento del danno, secondo i criteri della responsabilità contrattuale e dell'art. 1218 c.c.: si chiede pertanto che in questa sede, in via subordinata, sia riconosciuto il diritto dei ricorrenti al



risarcimento del danno (accertamento dell'*an*) con condanna generica ex art. 278 c.p.c. rinviando a successivo giudizio la liquidazione (*quantum*), la quale dovrà avvenire sulla base del complesso retributivo che i ricorrenti avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunti.

* * *

4. L'azione cautelare: *fumus boni iuris e periculum in mora*

Nelle more del giudizio ordinario, il diritto soggettivo dei ricorrenti all'assunzione, fondato sulle ragioni di fatto e di diritto tutte sopra esposte, verrà irrimediabilmente frustrato.

In ottemperanza all'art. 2 dell'O.M. n. 221 del 12.04.2017, l'Ufficio Scolastico Regionale e gli Ambiti Territoriali Provinciali hanno pubblicato i movimenti rispettivamente ai sensi del comma 9 e del comma 10 dell'art. 4 del CCNI del personale docente dei Licei Musicali. Ai sensi dell'art. 6 della predetta O.M., al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio è stata data comunicazione del provvedimento; contestualmente, gli Ambiti territoriali staranno provvedendo alle comunicazioni: alla scuola o istituto di provenienza; alla scuola o istituto di destinazione; al locale dipartimento provinciale del tesoro.

Sono dunque attualmente in corso tutti gli adempimenti che condurranno infine all'assunzione in servizio dei docenti, a cui è stata riconosciuta l'assegnazione della titolarità sui posti delle nuove classi di concorso istituite presso i Licei Musicali; in particolare, con avviso del **17.07.2017** (nota protocollo nr. 11477), la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale ha previsto che tra le date del **27.07.2017** e del



14.08.2017 si svolgeranno le operazioni di nomina in ruolo sia da concorso ordinario che da GAE; per tutti i docenti, l'assunzione in servizio avverrà infine alla data di inizio dell'anno scolastico 2017/2018, fissata, per la Regione Veneto, al 1 settembre 2017.

Da qui la necessità di un provvedimento cautelare (anche *inaudita altera parte*) che, riconoscendo le ragioni dei ricorrenti - prima dell'assunzione in servizio dei docenti, a cui è stata riconosciuta l'assegnazione della titolarità sui posti delle nuove classi di concorso istituite presso i Licei Musicali e comunque prima dell'inizio dell'anno scolastico, il 13 settembre 2017 – consenta ai ricorrenti medesimi di poter esercitare il proprio diritto soggettivo all'immissione in ruolo. Diversamente, senza l'intervento dell'Ill.mo Giudice, per i ricorrenti si attuerà un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Quanto all'imminenza del pregiudizio, si è sottolineato come il diritto all'immissione in ruolo dei ricorrenti sui posti della nuove classi di concorso di cui sono risultati vincitori nell'ambito territoriale Veneto è minacciato dall'assunzione in servizio dei docenti, assegnatari della titolarità sui predetti posti in ragione della mobilità territoriale, entro il 13.09.2017, data di inizio dell'anno scolastico.

Secondo la dottrina, il requisito dell'imminenza del pregiudizio implica che l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità, e che l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato (proprio come nel caso di specie). Non è dunque sufficiente, ai fini dell'emissione



del provvedimento d'urgenza, la sola remota possibilità di un pregiudizio al diritto cautelando; in tal senso è schierata anche la giurisprudenza prevalente, secondo cui la nozione di imminenza coincide con l'incombente minaccia del pregiudizio che, ove ravvisata dal giudice della cautela, legittima il rilascio del provvedimento richiesto. Come efficacemente sintetizzato, “il riferimento all'imminenza del pregiudizio significa che il timore di danno non dev'essere legato a eventi ancora lontani nel tempo ma, com'è stato detto, “incombere con vicina probabilità”: sotto questo profilo, l'imminenza è requisito della tutela urgente che pare correlato con il carattere preventivo della medesima. Tuttavia l'aggettivo “imminente” non è attribuito soltanto di eventi comunque futuri, ma vale anche come sinonimo di 'pressante' o di 'impellente': è imminente quindi anche un pregiudizio attuale a cui sia urgente porre rimedio, come d'altronde è pacificamente ammesso”¹⁶.

In argomento, la Giurisprudenza ha altresì rilevato che: “acquista quindi rilievo il fattore temporale a fronte del quale il ricorrente non ha

¹⁶ Tommaseo 1988, 870 - citato da Fabio Fiorucci, ne “I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.”, Giuffrè, 2009. L'autore prosegue: “Nell'avviare la disamina di questo fondamentale attributo della tutela d'urgenza è importante premettere, a ulteriore riprova della decisiva centralità del ruolo del giudice dell'urgenza nell'emanazione delle misure in esame, che nell'apprezzamento del requisito dell'imminenza — nozione di carattere relativo, che non consente teorizzazioni né categorizzazioni di sorta (così Andrioli 1964, 250) — il giudice gode di una significativa potestà discrezionale. Il requisito dell'imminenza incide direttamente sull'individuazione del momento dell'intervento del giudice, che può essere precedente (fase in cui l'art. 700 c.p.c. meglio esplica la sua funzione preventiva o inibitoria) o contestuale all'evento dannoso ovvero, in date circostanze, anche successivo al verificarsi del pregiudizio (Arieta 1997, 441), condizionando di conseguenza il contenuto del provvedimento d'urgenza, che potrà assolvere anche una funzione essenzialmente preventiva — ossia diretta ad impedire la violazione o la sua continuazione o la sua ripetizione — oltre che repressiva, cioè finalizzata alla eliminazione degli effetti dannosi della violazione già effettuata (cfr. Proto Pisani 1991, 17)”.



altra scelta che avvalersi della tutela d'urgenza. Nel caso di trasferimento del lavoratore è esperibile il procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.; in tale caso è idonea a configurare il periculum in mora previsto da tale norma l'impossibilità per il lavoratore di far valere i suoi diritti in via ordinaria derivante dalla ristrettezza temporale tra la data di adozione del provvedimento e quella dell'attuazione del medesimo” (Pret. Campobasso, 14.1.1999, in Rivista Crit. Dir. Lav. 1999, 579).

D'altra parte, il pregiudizio, nel caso di specie, non è solo certamente imminente, ma è altresì irreparabile.

Invero, i tempi del giudizio ordinario nuoceranno ai ricorrenti non solo per tutto il periodo intercorrente dalla proposizione della domanda giudiziale fino al momento della decisione nel merito di questo Ill.mo Giudice, ma anche per il futuro a causa della verosimile saturatione degli organici.

Detta saturazione è determinata sia dalla attuale errata assegnazione dei posti delle nuove classi di concorso in forza della mobilità professionale, sia dai relativi movimenti successivi che, di conseguenza, risulteranno anch'essi errati, poiché avvenuti a seguito di una situazione di titolarità disposta in forza di una disposizione invalida, senza infine menzionare il fatto che le assegnazioni ora disposte consentiranno a personale interessato di maturare ulteriore anzianità di servizio, che potrà, ipoteticamente, essere fatta valere nei movimenti successivi.

Sul punto, la Giurisprudenza ha rilevato che “*il tempo necessario per far valere il proprio diritto nel giudizio ordinario potrebbe frustrare le aspettative della ricorrente a ottenere una tutela effettiva all'esito del*



giudizio, in quanto, nelle more dello stesso, l'amministrazione potrebbe destinare altri dipendenti al posto in astratto spettante, (...) , frustandone così il diritto a essere preferita, o in ogni caso a essere posta in comparazione, nella destinazioni presso tali sedi.” (Trib. Brindisi, Sez. Lavoro, Ord. n. 18961 dell’11.10.2016).

La Pubblica Amministrazione, nelle more del giudizio, continuerà invero ad adottare provvedimenti di allocazione del personale docente, creando così una catena di eventi susseguenti e conseguenti, con un effetto domino a cui sarà infine impossibile porre rimedio per affermare il diritto dei ricorrenti, non fosse altro per il fatto che da tali eventi scaturiranno diritti di terzi – incolpevoli – , che potrebbero a loro volta essere meritevoli di tutela.

Si pensi solo al fatto che lo scorso 21.06.2017 è stata siglata un’ipotesi di contratto integrativo sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, per cui la presentazione delle domande sarà possibile tra il 24.07 ed il 2.08 prossimi: l’art. 6 bis riguarda proprio i licei musicali (**Doc. 17**). Ulteriori assegnazioni di posti che verranno organizzate in un quadro di titolarità già viziato, il tutto a scapito, in primo luogo, dei ricorrenti.

Si aggiunga, inoltre, che taluni ricorrenti sono risultati vincitori anche del Concorso per personale docente nella scuola secondaria di primo grado e che, in ragione delle vigenti disposizioni amministrative, allorquando venisse loro offerta l’immissione in ruolo nella predetta scuola secondaria di primo grado ed accettassero, sarà loro preclusa la possibilità di chiedere l’immissione in ruolo nella scuola secondaria di seconda grado, al momento ingiustamente ed illecitamente preclusa: una scelta di vita e di carriera



imposta dall'applicazione di norme che, come visto, sono nulle (si veda la nota ministeriale 28578 del 27 giugno 2017 – Allegato A - Istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo, **Doc. 18**).

Infine, si sottolinea come il procedimento d'urgenza trovi applicazione ogni qualvolta, come nel caso di specie, ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua **un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesioni di diritti di natura personalistica sotto il profilo dell'impovertimento della professionalità**, e quindi qualora sia lesa il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa. (*ex pluribus*, Trib. Roma 11.01.2001, secondo cui “*La prolungata inattività forzata, specie in presenza di un'elevata professionalità, comporta il fondato rischio di pregiudicare irreparabilmente, durante il tempo occorrente per la conclusione del giudizio di merito, il diritto del lavoratore a realizzare la propria personalità nell'ambiente di lavoro, attraverso lo svolgimento di mansioni corrispondenti dalla qualifica di appartenenza*”).

Invero, il Concorso Docenti 2016 era stato bandito per coprire i posti effettivamente vacanti e disponibili negli anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19¹⁷. Il primo dei predetti anni scolastici è trascorso inutilmente (alcune graduatorie di merito sono state approvate solo di recente e

¹⁷ Se è pur vero che la l.n. 107/2015, art. 1, c. 113 art. 1 stabilisce la validità triennale delle graduatorie di merito, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse, va d'altra parte rimarcato che l'individuazione dei posti vacanti e disponibili, per cui è stato bandito il Concorso Docenti 2016, è stata condotta in relazione al triennio 2016-2019.



comunque non in tempo utile); allo stato, viene minato il diritto dei ricorrenti all'inserimento anche nell'anno scolastico 2017/18. A nulla rileva che, in via meramente ipotetica (e, si aggiunge, non probabile) l'inserimento in ruolo dei ricorrenti potrebbe avvenire a partire dall'anno 2018/19 e sino alla validità della graduatoria: come già sopra detto, le allocazioni di personale che verranno disposte nell'anno scolastico di prossimo inizio creeranno una situazione di fatto sensibilmente diversa da quella attuale e difficilmente modificabile, poiché coinvolge i diritti di terzi; viepiù, i ricorrenti, a causa del comportamento illegittimo della Pubblica Amministrazione, vengono privati della possibilità di esercitare concretamente la professione per cui si sono preparati ed hanno affrontato un complesso concorso pubblico, di acquisire esperienza di insegnamento sul campo (dato di fatto) e di accumulare anzianità di servizio, utile per loro carriera di docenti (dato di diritto), il tutto con grave lesione del proprio patrimonio professionale, oltretutto della propria dignità. Un danno, va detto, che solo in minima parte è risarcibile per equivalente e che pertanto giustifica la tutela d'urgenza.

* * *

Tutto ciò premesso, i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati,

RICORRONO

all'Ill.mo GIUDICE DEL TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA,
Sezione Lavoro, affinché voglia, previa fissazione dell'udienza, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI



rilevata l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza in fatto ed in diritto della proposta domanda giudiziale, previo rigetto delle avverse ragioni, deduzioni ed eccezioni, **ANCHE ATTRAVERSO UN ANTICIPATORIO PROVVEDIMENTO CAUTELARE INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 700 CPC**

VOGLIA

In via cautelare d'urgenza, anche inaudita altera parte:

- previo accertamento della nullità degli artt. 4 commi 9 e 10 e 8, comma 12 del CCNI dell'11.04.2017, disporre la immediata sospensione e disapplicazione dei bollettini che dispongono il passaggio di ruolo e di cattedra sui posti delle nuove classi di concorso A064, AM55, AJ55, AN55, AK55, AC55 istituite presso i Licei Musicali della Regione Veneto e delle relative determinazioni di cui ai Docc. 8 - 13, e di ogni altro atto o determinazione conseguenti e/o correlati, posti in essere in attuazione degli artt. 4 commi 9 e 10 e 8, comma 12 del CCNI dell'11.04.2017 e dell'O.M. n. 221 del 12.04.2017 e/o ogni atto comunque illegittimo; con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione e indicazione dei termini per la notificazione del ricorso e del decreto;

Nel merito, in via preliminare:

1. accertare, ai sensi dell'art. 40, D.Lgs. 165/2001, la nullità degli artt. 4 commi 9 e 10 e 8, comma 12 del CCNI dell'11.04.2017 per violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale (CCNL del 29.11.2007) e/o per contrasto con le norme di legge (tra le altre, art. 3 Cost., art. 97 Cost., art. 35 D.Lgs. 165/2001, artt. 399 e 400 del Testo Unico); per l'effetto disapplicare le predette norme e/o sostituirle ai sensi



degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile; conseguentemente, disapplicare altresì: l'O.M. n. 221 del 12.04.2017, i bollettini che dispongono i passaggi di ruolo e di cattedra sui posti delle nuove classi di concorso A064, AM55, AJ55, AN55, AK55, AC55 istituite presso i Licei Musicali della Regione Veneto e le determinazioni di cui ai Docc. 8 -13, ogni altro atto o determinazione conseguenti e/o correlati, posti in essere in attuazione degli artt. 4 commi 9 e 10 e 8, comma 12 del CCNI dell'11.04.2017 e/o ogni atto comunque illegittimo, adottando ogni utile provvedimento;

Nel merito, in via principale:

2. accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, il diritto soggettivo dei ricorrenti all'assunzione nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66 della Legge n. 107/2015, secondo l'ordine della graduatoria di merito approvata per ciascuna delle classi di concorso di cui sono risultati vincitori secondo i Docc. 1- 6 nell'AMBITO TERRITORIALE VENETO;

3. per l'ulteriore effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e le sue articolazioni territoriali (regionali e/o provinciali) a far pervenire ai ricorrenti, ciascuno per la classe di concorso di cui è risultato vincitore, la proposta di incarico, di durata triennale, di cui all'articolo 1, commi 79, 80, 81 e 82 della Legge n. 107/2015 e/o ad adottare ogni ulteriore atto amministrativo e/o contrattuale, diretto ad assegnare ai ricorrenti l'immissione in ruolo dall'anno scolastico 2017/2018 per la classe di concorso di cui risultano vincitori in una delle sedi dei Licei Musicali nell'AMBITO TERRITORIALE VENETO;



Nel merito, in via subordinata:

4. accertato il diritto soggettivo dei ricorrenti all'immissione in ruolo, qualora il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e le sue articolazioni territoriali (regionali e/o provinciali) non provvedessero alla predetta immissione a ruolo dei ricorrenti nell'anno 2017/2018, per qualsivoglia titolo o ragione, pronunciare condanna generica ai sensi dell'art. 278 c.p.c. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, in favore dei ricorrenti, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione del predetto risarcimento nei confronti di ciascun ricorrente;

5. con vittoria di spese e competenze.

In via istruttoria

Si producono in copia i seguenti documenti:

Doc. 1: Decreto di approvazione della graduatoria di merito – Veneto, classe A064 (TAC);

Doc. 2: Decreto di approvazione della graduatoria di merito – Veneto, classe AM55, rettificata (violino);

Doc. 3: Decreto di approvazione della graduatoria di merito – Veneto, classe AJ55 (pianoforte);

Doc. 4: Decreto di approvazione della graduatoria di merito – Veneto, classe AN55 (violoncello);

Doc. 5: Decreto di approvazione della graduatoria di merito – Veneto, classe AK55(sassofono);

Doc. 6: Decreto di approvazione della graduatoria di merito – Veneto, classe AC55 (clarinetto);



Doc. 7: Contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2017/2018, 11.04.2017

Doc. 8: Ufficio I – Direzione Generale (Venezia): Disposizione del Dirigente n. 7422 del 31.05.2017; Disposizione del Dirigente (manca protocollo) sui passaggi di ruolo; Disposizione del Dirigente n. 7741 del 7.06.2017 (rettifica); Disposizione del Dirigente n. 7879 del 9.06.2017 (destinazione di organico)

Doc. 9: Ufficio IV – Ambito territoriale di Belluno: Disposizione del Dirigente nr. 2630 del 7.06.2017 (disponibilità e graduatoria per i passaggi di cattedra e di ruolo); Disposizione del Dirigente nr. 2795 del 19.06.2017 (passaggi di cattedra e di ruolo);

Doc. 10: Ufficio V – Ambito territoriale di Padova: Disposizione del Dirigente nr. 4769 del 6.06.2017 (graduatoria definitiva); Disposizione del Dirigente nr. 4770 del 6.06.2017 (pubblicazione posti disponibili); Disposizione del Dirigente nr. 4801 del 7.06.2017 (Passaggi di cattedra); Disposizione del Dirigente nr. 5744 del 4.07.2017 (rettifica);

Doc. 11: Ufficio VI – Ambito territoriale di Treviso: Disposizione del Dirigente nr. 5962 del 5.06.2017 (graduatorie definitive); Disposizione del Dirigente nr. 6018 del 7.06.2017 (passaggio di ruolo); Disposizione del Dirigente nr. 6313 del 12.06.2017 (assegnazione organico);

Doc. 12: Ufficio VII – Ambito territoriale di Verona: Disposizione del Dirigente nr. 4735 del 1.06.2017 (graduatore definitive); prospetti n. 1, 2 e 3 del 5.06.2017 concernente cattedre disponibili, cattedre disponibili per mobilità; cattedre disponibili per immissioni in ruolo (manca il protocollo);



Disposizione del Dirigente nr. 4890 del 7.06.2017 (passaggi di cattedra e di ruolo);

Doc. 13: Ufficio VIII – Ambito territoriale di Vicenza: Disposizione del Dirigente nr. 5205 del 5.06.2017 (graduatorie definitive); Disposizione del Dirigente nr. 5393 del 9.06.2017 (organico di diritto); Disposizione del Dirigente (manca protocollo) sulla mobilità professionale;

Doc. 14: Tabella comparativa e riepilogativa afferente i posti messi a concorso, i posti vacanti e le nuove immissioni in ruolo;

Doc. 15: Accordo Politico Contratto Mobilità Personale Docente anno scolastico 2017/2018” del 30.12.2016;

Doc. 16: Ordinanza Ministeriale n. 221 del 12.04.2017;

Doc. 17: Ipotesi di CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2017/18;

Doc. 18: Nota ministeriale n. 28578 del 27 giugno 2017.

Con riserva di modificare ed integrare i mezzi di prova in virtù del comportamento processuale di controparte.

Ai sensi dell’art. 14 D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è di valore indeterminabile. Ai sensi dell’art. 13, comma 3 D.P.R. 115/2002 il contributo unificato è pertanto pari ad Euro 259,00 (duecentocinquantanove,00).

Salvo ogni diritto.

Padova, Venezia 17.07.2017

Avv. Francesca Mazzonetto

Avv. Chiara Polesel



* * *

**Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione
nei confronti dei contro interessati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)**

La sottoscritta avvocato Francesca Mazzonetto, considerata la numerosità dei litisconsorti interessati - tutti i soggetti che risultano i) inseriti nei bollettini per il passaggio di ruolo e di cattedra sui posti delle classi di concorso A064, AM55, AJ55, AN55, AK55, AC55 presso i Licei Musicali delle province di Venezia, Treviso, Vicenza, Verona, Belluno, Padova e Rovigo (**Docc. 8- 13**) per l'anno scolastico 2017/2018, nonchè ii) inseriti nelle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016 per le predette classi di concorso, in posizione utile per l'immissione in ruolo nei posti residui all'esito della mobilità professionale (**Docc. 1 – 6**), con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; considerato altresì che la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare oltre modo pregiudizievole per i ricorrenti (si pensi, a titolo esemplificativo, alla difficoltà di reperire gli indirizzi di residenza o di domicilio di tutti i ricorrenti, non diffusi negli atti amministrativi impugnati in quanto coperti da riservatezza)

formula espressa istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto



VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i soggetti risultano i) inseriti nei bollettini per il passaggio di ruolo e di cattedra sui posti delle classi di concorso A064, AM55, AJ55, AN55, AK55, AC55 presso i Licei Musicali delle province di Venezia, Treviso, Vicenza, Verona, Belluno, Padova e Rovigo (**Docc. 8- 13**) per l'anno scolastico 2017/2018, nonchè ii) inseriti nelle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016 per le predette classi di concorso, in posizione utile per l'immissione in ruolo nei posti residui all'esito della mobilità professionale (**Docc. 1 – 6**), attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR o sul sito web istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;

b) nome dei ricorrenti e indicazione delle Amministrazioni convenute;

c) sunto dei motivi del ricorso;

d) indicazione dei controinteressati individuati come “tutti i soggetti che risultano i) inseriti nei bollettini per il passaggio di ruolo e di cattedra sui posti delle classi di concorso A064, AM55, AJ55, AN55, AK55, AC55 presso i Licei Musicali delle province di Venezia, Treviso, Vicenza, Verona, Belluno, Padova e Rovigo (**Docc. 8- 13**) per l'anno scolastico 2017/2018, nonché ii) inseriti nelle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016 per le predette classi di concorso, in posizione utile per l'immissione in ruolo nei posti residui



all'esito della mobilità professionale (**Docc. 1 – 6**), signori:

Sfriso Gianluca, Acoleo Paola, Marcuglia Caterina, Calzavara Fabio, Aiello Matteo, Dal Cin Graziarita, Serrajotto Ermanno, Dalsass Marco, Quaggiotto Emanuela, Dalsass Luca, Scarpa Giovanni Battista, Pigato Emma Nicol, Grombo Renza Daniela, Bisello Alessandro, Loffredi Corrado, Gesuato Elisabetta, Pietrocarlo Stefano, Bonaldo Sergio, Graziani Antonio, Dal Santo Diego, Fabio Alessandra, Bellotto Nicoletta, Bettineschi Stefano, Guiotto Paola, Righetto Anna, Tisato Erika, De Maio Roberto, Vignato Giuseppe, Cernuto Daniele, Galvani Gabriele, Minuz Paola, Marini Maria, Martinati Maria, Brunelli Gionata, Ruscelli Laura, Corsi Tiziano, Gesiot Maria Grazia, Gesiot Patrizia, Daipra Gianluca, Colombo Donatella, Favorido Paolo, Levorato Giorgio, Liuzzi Michele, Sanvido Nildo, Tavano Giulia, Valentina Danelon, Domenichelli Marco, Baldissera Marino, Impagnatiello Raffaele, Segreto Alessandro, Wegher Eleonora, Cacco Jacopo, Boninsegna Francesca, Vjestica Jelena, Dotto Federica, Andreatta Stefano, Betto Alex, D'Agostino Andrea, Mazzonelli Jacopo, Girotto Linda, Morandini Benedetta, Andreetta Giulio, Patrian Sara Francesca, La Marca Giovanni, Villari Caterina”

con eventuale omissione dei nomi dei controinteressati a tutela della riservatezza

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Padova, Venezia 17.07.2017

Avv. Francesca Mazzonetto

